



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

## IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 14 del d. lgs 42/04, inoltrata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 14642 del 6 giugno 2014, pervenuta a questa Direzione regionale il 10 giugno 2014;

VISTA la memoria partecipativa in data 26 agosto 2014, pervenuta il 1 settembre 2014, con la quale il legale rappresentante della società "Il Forte" Srl di Verona e della Cooperativa "San Rocco" di Verona sono intervenute, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) della legge 241/90, nel procedimento avviato, rappresentando la non sussistenza dei requisiti di valenza storico architettonica tali da giustificare il provvedimento di cui alla suindicata comunicazione prot. 14642/2014;

VISTA la nota prot. 22895 del 1 settembre 2014, con la quale la predetta Soprintendenza ha ritenuto non accoglibile l'istanza di cui alla menzionata memoria partecipativa, per le motivazioni stesse contenute nella proposta di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante di cui alla predetta comunicazione di avvio del procedimento prot. 14642/2014, in quanto l'immobile "costituisce un raro esempio di polveriera per il tempo di pace, unica superstite della piazzaforte ottocentesca di Verona [...] insostituibile testimonianza dell'architettura militare asburgica, di grande valenza storica, architettonica e documentaria";

RITENUTO di dover condividere le succitate argomentazioni della Soprintendenza;

RITENUTO che l'immobile denominato "Polveriera Vegron", nel comune di San Martino Buon Albergo, provincia di Verona, catastalmente distinto al C.T., foglio 5, particelle 321 - 325 - 324 - 319 - 320 - 323 parte - 314 parte - 315 parte - 316 parte - 343 parte - 317 parte - 385 parte - 386 parte - 388 parte - 326 parte e al C.F., foglio 5, particella 391, confinante con le particelle, del foglio 5 (C.T.), particelle 314 rimanente parte - 315 rimanente parte - 316 rimanente parte - 343 rimanente parte - 317 rimanente parte -



385 rimanente parte 386 rimanente parte – 387 – 388 rimanente parte – 326 rimanente parte – 32 e 323 rimanente parte, come dall'allegata planimetria catastale, presenta l'interesse culturale particolarmente importante di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo 42/2004, per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata

## DECRETA

il complesso immobiliare denominato "Polveriera Vegron", sito nel comune di San Martino Buon Albergo (Verona), meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati estratti di mappa e relazione storico artistica, è dichiarato di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto, che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.


Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'articolo 16 del d.lgs 42/04.

Sono, inoltre, ammessi proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 2 dicembre 2014

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)





IL SOPRINTENDENTE  
(arch. Giampa Gaudini)

*Giampa Gaudini*

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Arch. Ugo SORAGNI)

